



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

n. 2016/43 del 04/02/2016

Oggetto: ORDINANZA DI REGOLAZIONE DELLA FASATURA DELL'IMPIANTO SEMAFORICO A REGOLAZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA LE S.P. N. 37 E S.P. N. 38 IN COMUNE DI SALZANO

Proposta n° 2016/24/60

Il Responsabile del procedimento: ANDREA MENIN

Collaboratore: VOLPE ADRIANO

IL DIRIGENTE

Viste:

- la richiesta del 08.09.2015 da parte del Comune di Salzano circa l'installazione di un impianto di rilevazione delle infrazioni semaforiche all'intersezione tra le S.P. n. 37 "Salzano - Scorzè" e la S.P. n. 38 "Mestrina" in Comune di Salzano;
- la determinazione n. 2702/2015 con la quale il dirigente del Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico della Città metropolitana di Venezia ha autorizzato l'installazione dell'impianto sopra citato;
- la comunicazione del 03.02.2015 da parte del Comune di Salzano, acquisita al protocollo con n. 8818, relativa alla fine dei lavori di installazione dell'impianto di rilevazione delle infrazioni semaforiche;
- la determinazione n. 26/2016 del responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Salzano, con la quale si è disposta l'attivazione dell'impianto di rilevazione delle infrazioni a seguito dell'emissione da parte dell'ente proprietario della strada dell'ordinanza di regolazione della fasatura dell'impianto semaforico in questione;
- la documentazione relativa alla fasatura dell'impianto semaforico in questione;

Considerata l'esigenza sopra indicata, occorre emanare una ordinanza in ordine alla regolazione della fasatura dell'impianto semaforico posto all'intersezione tra le S.P. n. 37 "Salzano - Scorzè" e la S.P. n. 38 "Mestrina" in Comune di Salzano;

Considerato che l'art. 23, comma 1-bis, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

Considerato altresì che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
- al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visti:

- gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992e ss.mm.ii;
- il Regolamento di Attuazione del predetto D.Lgs. approvato con D.P.R. 495/92 del 12.12.1992 e ss.mm.ii;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;
- l'art. 31 del Nuovo Statuto Provinciale;
- l'art 55 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi di cui alla D.G.P. n. 230 del 29 dicembre 2010, modificato con D.G.P. n. 82 del 22 giugno 2011;

ORDINA

1. che per i motivi indicati in premessa, venga regolata la fasatura dell'impianto semaforico a tre luci regolamentante la circolazione stradale all'intersezione tra le S.P. n. 37 "Salzano - Scorzè" e la S.P. n. 38 "Mestrina" in Comune di Salzano conformemente allo schema allegato alla presente ordinanza e facente parte integrante;
2. di disporre, ai sensi dell'art. 169, comma 2, del D.P.R. n. 495/92, che il funzionamento dell'impianto semaforico a tempi fissi avvenga anche tra le ore 23:00 e le ore 7:00;

AVVERTE

- che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'attivazione dell'impianto semaforico con la modalità di fasatura di indicata a partire dalle ore 9.00 del giorno 08.02.2016;
- che l'attivazione dell'impianto semaforico con la modalità di fasatura di cui alla presente ordinanza sarà a cura e spese del Comune di Salzano;
- che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio della Città metropolitana di Venezia e del Comune di Salzano;

- che la gestione e la custodia compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto semaforico è in carico al Comune di Salzano;
- che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
- che è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dall'art. 41 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii.;
- che è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada), e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 12.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- che contro il presente provvedimento è ammesso altresì ricorso al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN

atto firmato digitalmente